


COMUNE DI
NOVI DI MODENA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' E PROPAGANDA
E DI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

ALLEGATO E
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO



Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30 luglio 2002
Nulla Osta Regionale Prot. n. 18476 del 16/09/2002

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento sono da considerarsi parte integrante del Regolamento edilizio e si applicano in tutto il territorio del Comune di Novi; esse riguardano in modo specifico la disciplina per l'installazione di insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli pubblicitari, tende solari e altri mezzi pubblicitari, che siano visibili dalle vie, dalle piazze e dagli altri spazi pubblici.

Il territorio comunale è suddiviso in ambiti assoggettati a Piani integrati di recupero (P.I.R.), centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada e definiti con apposito atto deliberativo della Giunta comunale e rimanente parte (zona extraurbana).

Art. 2

Insegne di esercizio

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e/o nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, di attività di commercio, arte o professione che contengano dati anagrafici o societari, qualità o tipo dell'esercizio o attività, indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3

Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su altri tipi di supporti autonomi che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività, esposti in luogo diverso da quello di esercizio.

Art. 4

Tende solari

Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi, mostre e sedi di attività in genere, nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi medesimi.

Art. 5

Altri mezzi pubblicitari

Per altri mezzi pubblicitari si intendono quei manufatti recanti scritte, simboli e richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività cui si riferiscono.

Fra essi, a titolo esemplificativo, sono annoverate le preinsegne finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, installate in modo da facilitarne il reperimento, nonché gli striscioni, le

locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio (secondo le definizioni date dall'art. 47. del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, DPR 495/92 e s.m.)

Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale, mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

Art. 6

Limitazioni e norme di carattere generale

1. Le distanze e le altre caratteristiche e limitazioni all'installazione di mezzi pubblicitari stabilite dal presente Regolamento valgono all'interno del centro abitato delimitato a norma del vigente Codice della strada (D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. N. 495/1992 e s.m.), a cui si rinvia per tutto quanto qui non diversamente stabilito.

2. La collocazione all'interno degli ambiti dei P.I.R. degli elementi descritti ai precedenti articoli è regolamentata direttamente dai P.I.R. medesimi ai quali si rimanda.

3. Gli impianti affissivi e simili non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività a cui si riferiscono.

4. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4,50 metri. Se le insegne sono installate su palo la parte "a bandiera" dovrà essere rivolta in senso opposto alla carreggiata.

5. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri se collocati parallelamente alla stessa; gli impianti affissivi e simili di superficie utile superiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri. misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva: essi inoltre devono distare almeno 5 metri dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. Gli impianti affissivi di superficie utile inferiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono essere collocati parallelamente alla carreggiata e distare almeno 5 m. dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

6. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie, se non collocate negli appositi spazi, possono essere poste esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

7. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.

8. Sugli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale a restauro e risanamento conservativo è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.

9. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale, o in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, è ammessa soltanto nelle posizioni concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie massima di metri 8 per 1, messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.

TITOLO II PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 7

Obbligo di autorizzazione

Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda, in carta legale, al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

Art. 8

Domande di autorizzazione

Le domande di cui al precedente articolo 7 saranno sottoposte al parere di competenza della Polizia Municipale e giungeranno ad autorizzazione, o riceveranno motivato diniego, entro 60 giorni dal loro arrivo al Servizio Programmazione e Gestione del Territorio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di presentazione.

I termini perentori di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse oppure a produrre ulteriore documentazione, sino allo scadere del periodo assegnato per l'inoltro di quanto richiesto.

Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art. 9

Efficacia delle autorizzazioni e revoche

Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia stabilite dall'ufficio competente. L'autorizzazione dà diritto alla immediata installazione dell'impianto. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a tre anni, dalla data del rilascio, con possibilità di rinnovo: esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.

L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, la domanda di rinnovo deve essere corredata della auto dichiarazione, redatta secondo forme di legge, di conferma delle caratteristiche dell'impianto e della auto dichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita. Tale procedura non si applica negli ambiti assoggettati alle norme di cui al D. Lgs. 490/99.

Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in particolare per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- la cessazione od il trasferimento dell'attività autorizzata;
- l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu' subordinata l'autorizzazione;
- la mancata realizzazione dell'opera entro 180 gg. dal rilascio dell'autorizzazione;
- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del rilascio.

TITOLO III INSEGNE D'ESERCIZIO E MEZZI PUBBLICITARI ASSIMILATI

Art. 10

Classificazione delle insegne d'esercizio

Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrografie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe, pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi, sia per luce propria che per luce indiretta, o non luminosi.

Art. 11

Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione nel seguente modo:

- A) FRONTALI
- B) A BANDIERA ORIZZONTALE O VERTICALE
- C) A TETTO o SU PENSILINA

Art. 12

Localizzazione delle insegne

1. Le insegne frontali collocate sopra la luce o nel vano stesso della porta dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti compresi tra architrave e stipiti, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, non superiore a centimetri 20.

Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

Art. 13

Limiti particolari all'installazione di insegne

1. In tutto il territorio comunale non è di regola ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici.

2. Possono fare eccezione insegne a bandiera relative a farmacie, alberghi, ristoranti, pizzerie o simili, locali di ritrovo o di divertimento (cinematografi, sale da ballo, discoteche, e servizi a rilevante attività notturna). In tali casi tuttavia, l'insegna, a bandiera esclusivamente verticale, dovrà essere realizzata o a filo di neon o a lettere scatolari separate, con oggetto non superiore a centimetri 75,.

3. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 3 dal suolo.

4. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

5. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, non sono ammesse insegne di esercizio, se non nelle zone omogenee di tipo D e sempre che armonizzino con i caratteri ambientali generali della zona.

6. Le insegne e le tende aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

7. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari a sé stanti inclusi nelle vetrine degli esercizi, la loro collocazione è ammissibile solo in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.

8. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico né con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti - le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, sempreché l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà né tanto meno sulla sede stradale.

9. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.

10. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed urbano. In casi di insegne ritenute particolarmente impattanti in relazione al contesto ambientale l'ufficio competente potrà avvalersi del parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 14

Rinvio ad atti amministrativi

La tipologia, i colori, gli eventuali messaggi commerciali e i luoghi di possibile installazione di tende solari potranno essere oggetto di ulteriori atti di specificazione da adottarsi ai sensi di legge, in attuazione del presente regolamento.

Art. 15

Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:

a) secondo la funzione:

a1) pubblicitari specifici di attività e produzione locale;

a2) pubblicitari in genere;

a3) informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc.(per informativi ed ubicazionali devono intendersi i cartelli o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.)

b) secondo le caratteristiche tecniche:

1) luminosi: con sorgente di luce propria

2) illuminati: con sorgente di luce indiretta

3) non luminosi.

2. Ciascun tipo può avere la collocazione a parete o risultare isolato.

3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali.

Art. 16

Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari

La dimensione massima consentita per i mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati 4. Fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che non possono eccedere le dimensioni fissate dal vigente Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Devono essere usati materiali non deperibili: sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone non supportato.

Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.

Art. 17

Condizioni per l'installazione di altri mezzi pubblicitari nell'ambito dei cantieri edili

Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, la collocazione di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché di tabelle affissive nel formato standard di centimetri 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori.

La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo rilasciato, all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale.

Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate e/o tutelate dal Dlgs. 490/1999 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici.

La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati o tutelati ai sensi del Dlgs. 490/1999: in tali casi la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

Art. 18

Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

1. Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi, può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico-ambientali ed il decoro urbano.

2. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle strade di accesso ai centri abitati individuate con apposita simbologia dal P.R.G. come ambiti da valorizzare.

3. Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.

4. Sono vietate lungo le strade extraurbane le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

5. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne e dei supporti affissivi e similari, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale.

6. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 25 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

7. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.

8. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico - ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

9. Nessuna forma di pubblicità generica è consentita lungo le strade di valore paesaggistico o delimitate da siepi vincolate (vedi P.R.G.).

TITOLO IV **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 19

Verifiche periodiche e revoche

Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.

Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 20

Rimozioni dei mezzi abusivi

L'Amministrazione comunale impone la rimozione di insegne, targhe, pannelli, tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, in caso di inadempienza provvederà direttamente

addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 21

Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza della prescritta autorizzazione nonché l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

Sarà altresì sanzionabile in misura ridotta la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.

La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.

La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 22

Norma transitoria

Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di validità dell'autorizzazione; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

Aggiornamento luglio 2002